



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 12 DEL 21-09-2021

Settore: ECOLOGIA

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA VENATORIA - DIVIETO DI CACCIA IN AREA BOSCHIVA DI VIA ISOLO PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 15.00.

IL SINDACO

PREMESSO CHE nella programmazione delle Giornate Europee del Patrimonio Boschivo di rete Wigwam del 25 – 26 settembre 2021 è previsto l'evento volto: alla ricerca di come era l'ambiente boschivo veronese nei molteplici aspetti pedoclimatici della provincia, variegato excursus fra la scienza moderna e la ormai improrogabile salvaguardia dell'ambiente senza dimenticare la magia dell'eterno potere evocativo di questi luoghi legati alla ricerca del benessere sia del corpo che della mente, con uno sguardo verso altri popoli fuori dall'Europa, presso il bosco di pianura naturaliforme, sito in via Isolo;

RILEVATO CHE l'area dove si svolge tale evento rientra tra le zone dove si svolge anche l'attività venatoria per la corrente stagione 2021/2022;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla sospensione temporanea dell'attività venatoria interessante tali aree ubicate in via Isolo, precisamente nelle aree distinte in catasto al Foglio 31 particelle 12, 13, 171, 173 per la giornata di sabato 25 settembre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 15,00, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvando con D.Lgs. n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di poteri attribuiti al Sindaco di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, sanità ed igiene;

ORDINA

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' VENATORIA "DIVIETO DI CACCIA" nella giornata di sabato 25 settembre 2021, dalle ore 09,00 alle ore 15,00, nell'area interessata dall'evento - volto alla ricerca di come era l'ambiente boschivo veronese nei molteplici aspetti pedoclimatici della provincia, variegato excursus fra la scienza moderna e la ormai improrogabile salvaguardia dell'ambiente, senza dimenticare la magia dell'eterno potere evocativo di questi luoghi legati alla ricerca del benessere sia del corpo che della mente, con uno sguardo verso altri popoli fuori dall'Europa - precisamente distinta in catasto al Foglio 31 particelle 12, 13, 171, 173;

ORDINA, altresì,

al Sig. Luigi Pellini, organizzatore dell'evento in collaborazione con le associazioni Wigwam e Viviamo la Bassa:

- 1) **l'installazione** di adeguata segnaletica "DIVIETO DI CACCIA", almeno quarantotto ore prima dell'inizio della manifestazione;
- 2) **la predisposizione** di idonea segnaletica, di cui al presente provvedimento, nelle aree interessate dall'evento, ivi compreso il mantenimento della stessa in buono stato;
- 3) **la predisposizione** di un'adeguata sorveglianza, tramite persone/volontari debitamente incaricati (stewart), muniti di casacca catarifrangente, di tutte le aree interessate al presente provvedimento, in modo che tutti gli utenti siano resi edotti del provvedimento in questione;
- 4) **l'obbligo** di adozione di tutti i necessari accorgimenti per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone per garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi responsabilità per danno o pericolo dovesse verificarsi.

DISPONE

che il presente atto:

- venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e la pubblicazione sul sito Istituzionale;
- che sia trasmesso, per la corretta applicazione:
 - al Comando Polizia Locale di questo Comune,
 - al Comando Stazione Carabinieri di Oppeano;
 - al Comando Carabinieri Nucleo Forestale di Verona;
 - alla Polizia Provinciale di Verona;
 - alla Prefettura di Verona ufficio distrettuale di governo;
 - alle principali Associazioni Venatorie anche locali.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere proposto con Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla notifica, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

SANZIONI

Nei confronti dei trasgressori verrà determinata una sanzione amministrativa da € 50,00 (cinquanta) ad € 500,00 (cinquecento), pagamento in misura ridotta in **€ 100,00 (Cento/00)** ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6 bis del D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni in L. 24.07.2008, n. 125, salvo che non siano sanzionate dal T.U.L.P.S. o costituiscano più grave reato.

Il Sindaco
GIARETTA PIETRO LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.